



## **Assenza visita fiscale: ultime sentenze**

**Autore :** Redazione

**Data:** 15/05/2019

*Malattia del lavoratore; assenza alla visita fiscale; fasce orarie di reperibilità; visita di controllo del medico; assenza del dipendente dal proprio domicilio; irrogazione della sanzione; motivi urgenti di allontanamento dal proprio domicilio.*

Quali sono gli obblighi del dipendente in caso di assenza dal lavoro per malattia? Il lavoratore ha l'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie prestabilite dal contratto



collettivo e l'obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio. Quali sono le sanzioni irrogate a seguito dell'**assenza** in occasione della **visita fiscale**? Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore? Per saperne di più, leggi le **ultime sentenze**.

## Ripetuta assenza negli orari di visita fiscale: giusta causa di licenziamento

La **ripetuta assenza** del lavoratore dal domicilio durante le **fasce orarie di reperibilità** in costanza di malattia, tale da non consentire la visita fiscale di controllo dell'Inps, integra una giusta causa di licenziamento qualora il **lavoratore** non abbia provveduto a fornire una adeguata dimostrazione della propria improcrastinabile esigenza di assentarsi per concomitanti e indifferibili esigenze.

Questo è quanto affermato dalla Cassazione che, in quest'ottica, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato sul piano disciplinare a un lavoratore che per quattro volte era risultato assente alla **visita di controllo**, senza che lo stesso avesse fornito una idonea giustificazione all'impossibilità di essere presente presso il domicilio eletto nelle fasce di reperibilità.

Per la Corte, il licenziamento costituisce una misura proporzionata alla violazione dell'**obbligo di reperibilità** durante le fasce orarie prestabilite dal contratto collettivo, obbligo che prescinde dall'esistenza in sé dello stato di malattia costituendo un'obbligazione accessoria alla prestazione del **rapporto di lavoro**.

[Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, n.24681](#)

## Assenza per malattia: obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio

Incombe sul lavoratore un **dovere di cooperazione** che impone di non allontanarsi dal proprio domicilio, durante il periodo di assenza per malattia, soprattutto in relazione all'attivazione della procedura della visita di controllo.

L'istante, indipendentemente dalla **motivazione** che può aver determinato l'allontanamento dal domicilio, deve tempestivamente **avvisare l'ufficio** di appartenenza al fine di evitare che la disposta visita di controllo risulti vana a causa della sua **assenza**.

**TAR Roma, (Lazio) sez. I, 28/02/2018, n.2210**



## Quando è illegittimo il licenziamento del dipendente?

È illegittimo, in quanto sproporzionato rispetto alla violazione, il **licenziamento del dipendente** comunale che si assenta per malattia senza inviare il certificato del medico del Ssn o di una struttura pubblica, nell'ipotesi in cui il lavoratore ha informato il datore di lavoro del suo stato e si è reso subito disponibile per una visita fiscale all'esito della quale è stata accertata la patologia.

Questo è quanto affermato dalla Cassazione che, contrariamente ai giudici di merito, ha ritenuto che con tale **comportamento** il dipendente non ha violato il rapporto di fiducia con l'ente locale.

Sebbene l'inadempimento del lavoratore sia palese, in quanto i certificati medici fiscali non costituiscono valida giustificazione dell'**assenza per malattia**, per la Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare la proporzionalità della massima sanzione irrogata, ovvero valutare se l'evento in questione non consentisse neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto.

**Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, n.18858**

## Licenziamento: valutazione della gravità del fatto

In tema di **licenziamento**, la valutazione della **gravità del fatto** non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo.

(Nella specie, relativa al licenziamento del lavoratore per l'assenza ingiustificata alla visita di controllo effettuata presso il suo domicilio, il giudice del merito nel ritenere la **sanzione espulsiva** proporzionata alla entità dei fatti, non aveva sufficientemente dato conto del suo convincimento, non considerando che il ricorrente, dopo il primo accesso del **medico fiscale**, rimasto senza esito, si recò, per la visita di controllo, come da avviso immesso dallo stesso medico nella **cassetta postale**, presso l'ambulatorio indicato, dove venne riscontrata la sua inidoneità a riprendere servizio).

**Cassazione civile sez. lav., 10/03/2016, n.4695**

## Irreperibilità in occasione della visita fiscale e



## temporanea sospensione dello stipendio

Ai sensi dell'art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, è legittima la **temporanea sospensione dello stipendio** comminata a pubblico dipendente in conseguenza della sua irreperibilità in occasione della visita fiscale effettuata nell'orario di rito e della mancata produzione da parte dello stesso, nei tempi all'uopo previsti, della documentazione attestante la sussistenza di un **impedimento giustificativo** dell'assenza.

**Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2014, n.3820**

## Seconda visita fiscale: assenza ingiustificata

Ai sensi dell'art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella l. 11 novembre 1983 n. 638, l'assenza ingiustificata del pubblico dipendente ad una seconda visita domiciliare di controllo durante le cosiddette fasce orarie di reperibilità, laddove si verifichi nel periodo di prognosi indicato dal **medico** che ha effettuato la prima visita di controllo, non comporta la **decadenza della indennità di malattia**, atteso che mentre la mancata presenza alla prima visita di controllo ha effetto su tutto il periodo di assenza, avendo essa la funzione di accertare la **giustificazione dell'assenza dal lavoro** per tutto il periodo della lamentata malattia, tale meccanismo non vale in relazione alla ulteriore sottoposizione del lavoratore ad altre visite fiscali, non considerate dalla norma primaria.

**Consiglio di Stato sez. IV, 07/08/2012, n.4528**

## Svolgimento della visita di controllo

I moduli compilati dai **sanitari** incaricati delle **visite di controllo** recano una valutazione prognostica limitata a tutta e solo la data di svolgimento della visita di controllo; ciò non implica, però, che l'assenza nel giorno successivo sia di per sé giustificata, in difetto di specifica certificazione di malattia del medico curante attestante la prosecuzione dello stesso stato morboso o l'insorgenza di nuovo stato morboso nel giorno successivo.

**TAR Roma, (Lazio) sez. I, 16/11/2010, n.33478**

## Certificazione del medico



Legittimamente è ritenuta ingiustificata e, dunque, sanzionata l'assenza dal domicilio al momento della visita fiscale laddove, pur avendo affermato il dipendente di aver lasciato la propria abitazione per recarsi dal medico di fiducia per il **rilascio di un certificato**, in nessuna delle certificazioni presentate venga affermato che l'interessato è stato visitato dal medico presso l'**ambulatorio**.

(Nella specie, la certificazione del medico non riportava la tradizionale dicitura "da me visitato in data odierna", mentre nelle certificazioni successive veniva richiamata la prima certificazione ma senza mai affermare che il **dipendente**, nello specifico giorno, si fosse personalmente recato presso l'ambulatorio e fosse stato sottoposto a visita).

**TAR Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 05/05/2010, n.463**

## **Assenza del lavoratore dal proprio domicilio: sanzioni**

Durante il **periodo di malattia**, l'**assenza del lavoratore** dal proprio domicilio, constatata dal medico fiscale in sede di visita, comporta l'irrogazione della relativa sanzione, a meno che il lavoratore assente non dimostri l'esistenza di motivi indifferibili ed urgenti che lo hanno costretto ad assentarsi. Inoltre, la giustificazione dell'**assenza** alla visita di controllo non deve consistere in una « impossibilità » o in una « inevitabilità » del comportamento. Costituisce giustificato motivo l'esistenza di una circostanza tale da rendere necessario o anche solo opportuno l'**allontanamento dal domicilio**.

**TAR Roma, (Lazio) sez. I, 03/09/2009, n.8369**

## **Visita fiscale: assenza del dipendente e provvedimento sanzionatorio**

La motivazione del **provvedimento sanzionatorio** deve evincersi non solo dalla parte finale, dove effettivamente la p.a. si riferisce genericamente all'assenza del pubblico dipendente dal proprio domicilio al momento della visita fiscale, ma anche dalla premessa, laddove è ben chiarito l'iter logico seguito, sicché tutte le censure riferite all'illegittimità della **sanzione** in rapporto alla mera assenza devono ritenersi irrilevanti oltre che infondate.

**TAR Napoli, (Campania) sez. VI, 30/04/2009, n.2226**

## **Decadenza dal diritto di percepire l'indennità di malattia**



Ove l'assenza del lavoratore in **stato di malattia** dal proprio **domicilio** all'atto della visita di controllo del medico durante le **fasce orarie di reperibilità** previste dall'art. 5, l. 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463), senza giustificato motivo, abbia comportato l'adozione da parte dell'Inps, debitore nell'ambito del rapporto previdenziale dell'indennità di malattia, del provvedimento di decadenza del lavoratore medesimo dal detto trattamento economico alla stregua del citato art. 5, il datore di lavoro oltre a dare esecuzione, quale anticipatore ex lege dell'indennità previdenziale, a tale determinazione dell'Inps può in aggiunta adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro, sempre che la contrattazione collettiva gli riconosca in tal caso l'**esercizio del potere disciplinare**.

**Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2009, n.2538**

## **Assenza dal domicilio del lavoratore in malattia e perdita del trattamento economico**

Il mancato **reperimento del lavoratore** in malattia in occasione della prescritta visita di controllo può escludere la sanzione della decadenza dal diritto al **trattamento economico** di malattia a condizione che il lavoratore fornisca la prova di situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle fasce orarie di reperibilità ovvero che dimostri di non essersi potuto recare dal medico in **orario** diverso.

**Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2009, n.633**

### **Note:**

*Autore immagine: visita medico di [Chinnapong](#)*